



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

# Newsletter



22 novembre 2022

## 231, principi in tema di messa alla prova e nomina del difensore

Interessanti pronunce della S.C. di Cassazione di materia di responsabilità degli enti ex d.lgs 231/2001.

Anzitutto, in tema di messa alla prova, all'udienza del 27 ottobre 2022, le Sezioni Unite Penali hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“L’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001”*.

[Scarica qui l’informativa provvisoria della Suprema Corte.](#)

La pronuncia risulta regolare in senso contrario alcune decisioni precedenti, già oggetto di commento con [nostro post del 28.7.2022](#) (ad es. Tribunale di Bari del 22.6.2022).

La seconda pronuncia è la n. 35387/2022 della Sezione II penale che ha stabilito come la nomina del difensore dell'ente indagato/imputato ai sensi del d.lgs 231/2001 non possa essere rilasciata dal legale rappresentante dell'ente che pure sia indagato/imputato nel medesimo procedimento e ciò anche laddove sia stata rilasciata in situazione di urgenza.

Afferma infatti la Corte che *“è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo (...) il divieto di rappresentanza stabilito dall'art. 39 d.lgs n. 231 del 2001 è funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo; d'altra parte, tale diritto risulterebbe del tutto compromesso se l'ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale”*.

Continua la S.C. affermando che il sistema della responsabilità amministrativa degli enti è volto proprio a sollecitare le persone giuridiche all'adozione di modelli organizzativi al fine di prevenire i reati rispetto ai quali possa sorgere la loro responsabilità amministrativa, strutturando la propria organizzazione in modo da adeguare l'intervento nel caso in cui dalla propria attività possa conseguire un'indagine penale.



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

La Cassazione ritiene pertanto che un modello organizzativo adeguato deve considerare l'ipotesi - ovviamente da scongiurare in forza della predisposizione delle altre regole cautelari autoprodotte nel modello stesso - in cui il legale rappresentante sia ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente, e si trovi quindi in una situazione di conflitto con gli interessi dell'ente, in maniera tale che l'ente possa provvedere a tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incumbente per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale.

[Scarica qui la sentenza integrale.](#)

---

Contatti:

**Roberto Redaelli** - Avvocato

Via G. Donizetti 2

20122 Milano

02.5455732

[r.redaelli@arclex.it](mailto:r.redaelli@arclex.it)

---